

TITOLO VIII

Usi negoziali

SOFTWARE

Sommario:

| Nozione | art. 1 |
|---|--------|
| Garanzia e responsabilità del licenziante | art. 2 |
| Manutenzione ordinaria del software | art. 3 |
| Manutenzione straordinaria del software | art. 4 |
| Obblighi del licenziatario | art. 5 |

Primo accertamento:

Maggio 1989

Ultima revisione:

Esame del Comitato tecnico: 07 ottobre 2020.

Approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 novembre 2020. Approvazione dalla Giunta camerale il 3 dicembre 2020 con Delibera nr. 173



Art. 1 - Nozione.

Il trasferimento della licenza d'uso di un software per computer dal licenziante al licenziatario, verso corrispettivo; il diritto di utilizzare, in modo non esclusivo e non autonomamente trasferibile, la versione eseguibile del software stesso e la relativa documentazione di utilizzo fornita dal licenziante.

Detta licenza d'uso non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà industriale del software.

Art. 2 - Garanzia e responsabilità del licenziante.

Il licenziante garantisce per un tempo determinato che il software sia in grado di eseguire le operazioni previste e descritte nelle specifiche tecniche relative ai singoli prodotti e garantisce altresì che il supporto sia esente da vizi o difetti di fabbricazione.

Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal licenziante.

La garanzia è prestata solo per il software originale e non modificato, e comprende gli aggiornamenti necessari in relazione a nuove disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici, gestionali ed operativi sul solo software oggetto della Licenza d'Uso, peraltro tenuto conto del corretto funzionamento ed uso del computer nel suo insieme, comprensivo dei software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altri dispositivi.

Qualora i tecnici del licenziante accertino vizi o difetti di fabbricazione del software, il licenziante, a sua scelta, procede, entro un termine concordato, alla loro eliminazione e/o correzione, alla sostituzione del software e/o del supporto.

In tal caso il licenziante non risponde di danni a qualunque titolo connessi o conseguenti ad eventuali vizi di qualità, inadeguatezza ed uso improprio del software.

Art. 3 - Manutenzione ordinaria del software.

Per manutenzione ordinaria del software, sia essa eseguita dal licenziante gratuitamente o a pagamento, si intende la fornitura degli aggiornamenti necessari in relazione a nuove disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici, gestionali ed operativi sul solo software oggetto della licenza d'uso.

Art. 4 - Manutenzione straordinaria del software.

Per manutenzione straordinaria del software si intende ogni tipo di intervento non previsto nell'accordo di manutenzione ordinaria.

Art. 5 - Obblighi del licenziatario.

Il Licenziatario è tenuto a verificare, contestualmente secondo le istruzioni di uso, l'idoneità del software ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione ed uso.

Il licenziatario non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie; egli può soltanto scaricare, in tutto od in parte, il software su un altro supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la riproduzione costituisca una fase essenziale per l'utilizzazione del software in un determinato computer.